

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore (<i>Approvato dal Senato</i>) (3032)	825
PRESIDENTE	825, 828, 830, 833, 834, 835
ANGELINO PAOLO	827
BONAITI	826
BUZZETTI	827
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	825
MINIO	831, 833, 834, 837
RAFFAELLI	832
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	828, 832, 833, 834, 838
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera C, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (2824)	838
PRESIDENTE	838
VESPIGNANI	838
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	838

La seduta comincia alle 10,10.

VIZZINI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore (Approvato dal Senato) (3032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore ».

Prego il Relatore, onorevole Castellucci, di voler riassumere i punti salienti della discussione su questo provvedimento.

CASTELLUCCI, *Relatore*. La discussione sul provvedimento relativo alle disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della repressione e della prevenzione del contrabbando doganale non è ancora terminata. Circa gli interventi degli onorevoli Trombetta e Minio, le deduzioni saranno fatte alla fine della discussione.

Sono stati avanzati dubbi relativi alla competenza e negare la licenza da parte delle intendenze di finanza, e se ciò debba avvenire in forma facoltativa o in forma perentoria,

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

atteso il comportamento del titolare per infrazioni costituenti delitto. Inoltre, secondo lo onorevole Trombetta il termine di 120 giorni di *vacatio legis* dovrebbe essere ridotto, oppure dovrebbe essere anticipata la denuncia, prevista per le giacenze esistenti, a 5 giorni dopo la pubblicazione del disegno di legge.

La riduzione del fenomeno del contrabbando, secondo il Relatore, non potrebbe derivare dal passaggio ai Comuni di una parte (circa 200 lire) delle 500 lire d'imposta.

Circa l'osservazione relativa all'opportunità che la registrazione nel libro di carico e scarico avvenga giornalmente, desidero informare la Commissione che il Senato ha voluto eliminare la dizione « quotidianamente ».

Altre osservazioni sono state sollevate dall'onorevole Minio circa la facoltà concessa agli intendenti di finanza di valutare la sospensione o la revoca della licenza a seconda del comportamento del titolare della licenza stessa.

BONAITI. Desidero fare alcune osservazioni che attengono principalmente agli aspetti strettamente giuridici della materia che si vuole regolamentare.

Circa l'articolo 2, relativo alla facoltà dell'Intendenza di finanza di sospendere o di rifiutare la licenza prevista dall'articolo 1, si è detto che sembra esagerato affidare in via discrezionale all'intendenza di finanza la potestà di rifiutare o di sospendere le licenze. A questo proposito desidero far notare che, secondo l'articolo 2, la licenza può essere sospesa dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge, o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Nella nostra terminologia e concezione giuridica anche una multa di mille lire costituisce delitto.

Se vogliamo togliere all'intendente di finanza il potere discrezionale di sospendere le licenze, dovremmo precisare meglio quali sono le ipotesi specifiche in base alle quali è consentito il rifiuto o il ritiro delle licenze, altrimenti si rischierebbe di commettere una grande ingiustizia sotto il profilo penale.

Infatti basterebbe una multa di lire mille per un qualsiasi reato doganale per obbligare l'intendente di finanza ad assumere un provvedimento che potrebbe arrecare un pregiudizio grave di natura civilistica. Quindi se lasciamo all'intendente di finanza la potestà discrezionale di giudicare, anche questa dizione può sussistere, in quanto egli può valutare se il delitto è di natura tale da reclamare la sospensione o se non è tale da richiedere un provvedimento così drastico.

Quanto all'istituto della sospensione previsto dall'ultimo comma, non mi sembra esso sia ben regolamentato. Innanzitutto la sospensione non deve seguire l'infrazione, in quanto rientra tra i provvedimenti a carattere cautelativo ed ha riferimento ad una fase in cui è incerta la responsabilità per una determinata azione. La sospensione quindi dovrebbe essere comminata a chi è imputato di aver commesso quella determinata infrazione e dovrebbe risolversi con la revoca o con una punizione più grave, quale il ritiro della licenza. Ritengo pertanto che questa materia debba essere regolamentata meglio a tutela dell'interesse dei cittadini, anche al fine di dare una giusta misura ai poteri delle autorità chiamate ad operare.

Vorrei fare un'altra osservazione, sempre di carattere penalistico. Mi sembra che nel disegno di legge sia stata fatta un'eccessiva pianificazione delle pene. Infatti gli articoli 10, 11, 12 e 15, pur prevedendo reati se non di diversa natura certo di diversa entità, prevedono tutti la stessa pena, cioè la reclusione da tre a sei mesi e la multa di lire 15 mila per ogni chilogrammo di caffè, a partire dalla somma di lire 300 mila. Comprendo che la legge abbia una sua finalità e non possa non essere improntata a criteri di una certa rigidità, ma, anche in questo rigore, dobbiamo tenere presenti i principi fondamentali che regolano il nostro ordinamento penale. Dovrebbero essere previste differenziazioni, poiché non è giusto che sia punito con la stessa pena colui che esercita l'attività senza licenza e colui che è stato trovato in possesso di un quantitativo di caffè di cui non sa indicare la provenienza. Si tratta di due posizioni penalisticamente diverse.

Vorrei poi sottolineare l'assurdità della comminazione delle multe. In base al disposto della legge colui che è trovato in possesso di 6 chili di caffè deve pagare una multa di lire 300 mila, mentre colui che è trovato in possesso di 21 chili di caffè non può essere condannato ad una multa superiore a 315 mila lire. Mi pare che ciò non risponda al principio della gradualità delle pene. Sarebbe opportuno stabilire in generale una pena minima e massima, più un *quantum* per ogni chilo di caffè di illegittima provenienza. In tal modo si ritornerebbe a quell'equilibrio nella comminazione delle pene che risponde esattamente ai nostri criteri.

All'articolo 15 si stabilisce che il contrabbando consumato o tentato avente per oggetto caffè in quantità superiore ai cinque chilogrammi è punito con la reclusione da 3 a 6

mesi. A me sembra che con questo articolo si vada contro un principio fondamentale del codice penale. Non è compito di questo provvedimento prevedere la configurazione del delitto tentato, in quanto si ricava dal codice penale quali siano i reati che rientrano in tale configurazione. Inoltre le pene sono diverse per il reato tentato e per il reato consumato: diminuiscono per il reato tentato di un terzo.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 16, là dove si prevede la possibilità di attribuire quale ricompensa, a chi scopre un reato in questo settore, non soltanto una partecipazione sulle ammende, ma anche sul valore della merce confiscata.

A mio avviso, non è giustificabile una partecipazione sul valore del prodotto del reato, valore che, teoricamente, potrebbe arrivare a cifre favolose. Credo che la legge voglia, nel suo spirito, soltanto premiare con una tangente determinata sul piano delle ammende colui che si adopera per lo scorporamento di un reato.

ANGELINO PAOLO. Per quanto riguarda la revoca delle licenze, ritengo che per limitare in qualche modo la discrezionalità delle intendenze di finanza occorrerebbe prevedere la possibilità di ricorsi da parte degli interessati e da parte di terzi al Ministero delle finanze.

Circa le registrazioni di carico e scarico, non riesco a capire perché il Senato abbia voluto eliminare la prescrizione di effettuare tale registrazione quotidianamente. A mio avviso, anche gli importatori di caffè, come tutti gli altri commercianti soggetti all'imposta di consumo, dovrebbero essere tenuti a registrare le partite di merce nel registro di carico e scarico.

Riguardo alla facoltà di lasciare al mittente il rilascio di bollette di legittimazione, desidero ricordare a quante frodi può dar luogo questa facoltà. Infatti accade sovente che le bollette vengono rilasciate dal mittente in ore in cui la sorveglianza è diminuita e con una sola bolletta si riesce a compiere quattro o cinque viaggi.

Circa le disposizioni relative alle confezioni di caffè di peso non superiore ai cinque chilogrammi, possono aversi egualmente evasioni in quanto anche se il caffè parte in confezioni sigillate lungo la strada può subire manipolazioni.

Non mi faccio molte illusioni circa la possibilità per l'erario di recuperare i 15 miliardi che annualmente vengono frodati. Occorre fare molta attenzione se si vuole effettivamente

recuperare una parte della quota fiscale attualmente perduta a causa del contrabbando.

BUZZETTI. Evidentemente questo provvedimento ha avuto un *iter* assai lungo e, a mio avviso, sarebbe sempre possibile migliorare alcune soluzioni, ottenendo maggiori garanzie per meglio giungere ai risultati che si intendono perseguire. Tuttavia ho il timore che, per cercare la perfezione, cioè il modo di recuperare totalmente le quote evase attraverso il contrabbando del caffè, si rischi di raggiungere risultati peggiori.

Il disegno di legge è molto atteso da tutta la parte sana della popolazione che vive in zone confinarie, poiché in quei luoghi si è arrivati a forme veramente sfacciate di contrabbando senza alcuna possibilità di repressione.

Se fosse stato possibile diminuire l'imposizione fiscale di 200 o 300 lire al chilogrammo, si sarebbe eliminato alla radice il fenomeno del contrabbando, eliminando l'incentivo ad operare in questo settore. Se sussiste tuttavia la comprensibile preoccupazione di non correre il rischio di perdere qualche decina di miliardi riducendo l'imposizione fiscale, l'unica via possibile è quella indicata dal disegno di legge in esame. È opportuno non sottolizzare troppo in questa materia, in quanto spesso l'ottimo è nemico del bene.

Le osservazioni dell'onorevole Bonaiti possono anche essere esatte, ma ritengo che sarebbe stato di specifica competenza della Commissione giustizia dire una parola a questo riguardo; la Commissione giustizia ha lasciato trascorrere i termini senza avvalersi della facoltà di esprimere il parere ed io ritengo che non possiamo sostituirci ad essa; il nostro compito è quello di guardare ai riflessi fiscali ed alle conseguenze sulle entrate dello Stato che questo provvedimento potrà determinare.

Vorrei piuttosto fare una raccomandazione. Se oggi non è possibile, per il timore di veder diminuire le entrate dello Stato, ridurre l'imposizione fiscale sul caffè, chiedo che una volta che sia consolidato il gettito fiscale in ordine a questo settore, si riveda la materia e si provveda a diminuire l'incentivo al contrabbando del caffè, cioè la forte imposizione, che invoglia ad operare illegalmente e in questo settore e per di più con minimi rischi.

Ritengo che le pene pecunarie e detentive previste dal disegno di legge siano tali da allontanare da questa attività quanto meno coloro che attualmente esercitano il contrabbando pur senza essere veri e propri professionisti. Penso che il recupero dei 16 miliardi avverrà per una minima parte per il contrab-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

bando fatto a spalla; per il contrabbando effettuato a mezzo di piroscafi e di navi il problema sarà di più difficile soluzione e potrà essere risolto alla radice solo riducendo il forte incentivo, cioè l'imposizione fiscale che rende oggi il contrabbando del caffè uno dei più redditizi.

A mio avviso sarebbe opportuno approvare subito il disegno di legge, in attesa di consolidare, anche sulla base delle esperienze che si faranno e del recupero del gettito dell'imposizione fiscale, la cifra di incasso da parte dello Stato e di ridurre poi l'imposizione stessa; ciò determinerebbe un risultato più positivo senza costringerci sempre a misure repressive, che si applicano sempre malvolentieri e raramente in giusta misura.

Vorrei infine rilevare che se questo disegno di legge avesse avuto un normale *iter* di 5 o 6 mesi, avremmo trovato una situazione di occupazione, di richiesta di manodopera che avrebbe consentito ai piccoli contrabbandieri di rivolgersi ad altra attività; purtroppo il disegno di legge è varato in un momento di considerevole disoccupazione, in un momento in cui si guarda al piccolo contrabbando stesso con maggior tolleranza proprio per la scarsità di altre fonti di lavoro. Tuttavia è lecito sperare che la situazione migliori nei quattro mesi che trascorreranno dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* all'entrata in vigore della legge e che non si determinino reazioni peggiori, dal punto di vista penale, del contrabbando stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho assistito con molto interesse alla discussione che si è sviluppata — non poteva essere altrimenti — su questo disegno di legge, che risponde alla sentita esigenza di porre un freno al contrabbando del caffè. Si tratta quindi di una legge repressiva e, come tale, di una legge severa. Si è tentato di ridurre al minimo possibile le punte di controllo e l'intervento dell'azione repressiva, pur in considerazione delle infinite ipotesi di reato possibili nella circolazione del caffè; ciò non può non rivelare, ad un'analisi approfondita della gradualità delle pene che il diritto impone, alcune discrasie. Siamo consapevoli di questo.

Vorrei innanzitutto prendere atto del fatto che la Commissione si è espressa favorevolmente all'adozione di un provvedimento di vigilanza, di sorveglianza nel settore del commercio. Lo stesso onorevole Trombetta, nonostante la sua critica di ogni articolo, ha

definito questo disegno di legge una manifestazione di buona volontà.

Il Governo accoglie la raccomandazione avanzata dall'onorevole Buzzetti di modificare l'aliquota di imposta quando ciò non creerà un nocumento per l'erario. L'onorevole Trombetta ha affermato che sarebbe sufficiente ridurre di 150 lire al chilo l'imposta per vedere la fine del contrabbando. La mia convinzione è diversa. La riduzione di 150 lire per chilo dell'imposta porterebbe l'incidenza media sul costo del prodotto da 730 a 580 lire. Questa misura potrebbe parzialmente ridurre il contrabbando del caffè proveniente per via di terra (in quanto il caffè proviene da paesi che hanno già gravato fiscalmente il prodotto); ma occorre tenere presente che la maggior parte del caffè contrabbando in Italia non proviene da paesi confinanti territorialmente con il nostro, ma proviene dai porti dell'Africa del nord.

Nell'Africa del nord la merce non è colpita da nessuna tassazione e parte al costo di origine con in più quel tanto che l'organizzazione chiede a titolo di utile.

Dobbiamo quindi tener presente che se adottassimo misure di riduzione dell'imposizione fiscale, misure che potrebbero scoraggiare il contrabbando per via di terra, non si potrebbe impedire il contrabbando via mare, in quanto il prodotto che viaggia sulle navi non è soggetto ad alcun gravame da parte di nessun paese.

Di conseguenza, allo stato attuale delle cose, qualsiasi riduzione di imposta arreherebbe soltanto una diminuzione al gettito dell'erario.

Se il disegno di legge raggiungerà il suo scopo, sarà possibile recuperare all'erario parte delle quote fiscali perdute a causa del contrabbando. Se noi, tuttavia, non vogliamo avere di più del gettito attuale di imposte sul consumo del caffè e di imposte aggiunte, potremmo utilizzare ai fini del consumo interno di questo prodotto il maggior gettito recuperato dalla repressione del contrabbando per una modifica dell'aliquota interna per suscitare un maggior consumo di caffè. In questo quadro risulta accettabile la proposta dell'onorevole Buzzetti e ritengo che essa corrisponda ad un principio di saggia politica economica, in quanto tende a mettere a disposizione di un maggior numero di consumatori un determinato prodotto ad un prezzo più basso.

Questa è una raccomandazione che il Governo accoglie: quando si saprà che il disegno di legge è riuscito a far recuperare all'erario una parte delle quote fiscali perdute a causa

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

del contrabbando, potrà essere studiata la proposta dell'onorevole Buzzetti di una riduzione dell'imposta sul caffè.

Circa le osservazioni dell'onorevole Bonaiti, sulla scorta di quanto avviene nell'applicazione della legge doganale ed in particolare di quanto avviene nel settore del contrabbando delle sigarette, il ministero si è prefissato di evitare per i contrabbandieri pene detentive elevate, anche perché queste non esplicano mai la loro efficacia. Il sistema stabilito di un minimo di tre mesi e di un massimo di sei mesi segue un determinato concetto: infatti il contrabbandiere molte volte è solo l'anello di una catena che parte da grossisti e negozianti e per questo tipo di violatori della legge è più efficace la minaccia della revoca della licenza, piuttosto che una pena detentiva minima. La revoca della licenza comporta la perdita della clientela, che in definitiva è la peggiore condanna che i grossisti e i negozianti possano ricevere.

Prima che il commerciante, cui è stata revocata la licenza, riesca, magari attraverso la creazione di una nuova società, a riavere la licenza e a recuperare la vecchia clientela, passerà molto tempo. Inoltre sarà facile procedere con un nuovo intervento nei confronti del commerciante che, per recuperare la vecchia clientela, sarà costretto a dare pubblicità alla sua, sotto un certo aspetto, nuova attività.

Noi riteniamo che questa pena, in via sperimentale, della revoca della licenza abbia una validità maggiore della pena della restrizione della libertà personale.

Credo che il sistema che è stato architettato varrà quanto meno a scoraggiare notevolmente il contrabbando del caffè. Si tratta dello stesso sistema che abbiamo sperimentato nel campo del commercio dei prodotti petroliferi. Prima del 1954 tale commercio si prestava ad infinite possibilità di evasione fiscale. Voi sapete che oggi il trasporto e la consegna di quei prodotti è regolato tramite bollette di accompagnamento che indicano la ora di partenza, di arrivo ecc. Non penso che la fantasia degli uomini sia tale da non poter trovare, in casi particolari, il modo di sfuggire anche da una « gramaglia » così fitta, ma non c'è dubbio che possiamo considerare, per la generalità dei casi, vanificato il contrabbando nel settore petrolifero a seguito dell'applicazione del suddetto sistema. Tale sistema è stato riprodotto — naturalmente con gli adattamenti necessari — in questo disegno di legge per quanto concerne il caffè.

Ci siamo resi conto del fatto che vi sono operazioni commerciali così modeste che non

potevano essere perseguitate dal sistema; un sistema razionale, completo, avrebbe richiesto la bolletta di accompagnamento anche per la donna che si reca a comprare un etto di caffè, ma sarebbe stato un sistema assurdo; del resto non è neppure richiesta la bolletta di accompagnamento per colui che al distributore si rifornisce di gasolio o di benzina. Il problema consisteva nello stabilire un criterio di liberalizzazione che non ostacolasse il commercio di questo prodotto; il criterio adottato è stato quello del quantitativo massimo di 5 chilogrammi. L'ipotesi delle convivenze è stata regolata dall'articolo 1, in modo suscettibile di diverse valutazioni. Il ministero intendeva liberalizzare fino al quantitativo di un chilogrammo per convivenza, il Senato ha ritenuto trattarsi di misura eccessiva ed ha proposto il quantitativo di mezzo chilogrammo. Ora voi dite che mezzo chilogrammo è troppo poco. Per nostra comune esperienza possiamo ritenere che si tratti di misura sufficiente, in quanto nessuna donna compra caffè in ragione di mezzo chilo per ogni membro della famiglia, poiché il caffè perde fragranza se non è consumato dopo la tostatura.

Se guardiamo alle intenzioni, scopriamo che non è tutto male quanto è qui stato fatto. Per esempio, l'onorevole Bonaiti ha criticato il sistema di partecipazione degli accertatori di reati ai valori confiscati. Abbiamo incluso nella ripartizione delle somme riscosse per multe e ammende e confisci per infrazioni alla legge i funzionari delle intendenze in quanto, in base alla vigente legge doganale, avremmo dovuto devolvere questi fondi al fondo di assistenza delle guardie di finanza; poiché queste operazioni sono compiute non dalla guardia di finanza ma dall'intendenza di finanza, abbiamo ritenuto opportuna la partecipazione anche di questo ufficio. Infatti il prodotto della confisca attualmente va in parte all'erario ed in parte al fondo di assistenza della guardia di finanza. Poiché in questo settore sono impegnati altri funzionari, per una ragione di equità li rendiamo compartecipi: la norma già esiste ed esplica la sua efficacia. Se stabilissimo diversamente, dovremmo modificare anche altre leggi; attualmente è opportuno basarsi sulle norme in vigore anche in materia di distribuzione di questi fondi.

Vorrei ora dire qualche parola in merito agli emendamenti preannunciati dall'onorevole Minio, e distribuiti e che in definitiva si ricollegano a quanto il collega Minio ha affermato nel suo intervento. L'onorevole Minio ritiene che le licenze debbano essere rilasciate dopo aver sentito non solo il Comando della

guardia, ma anche il sindaco del comune. Vorrei rilevare che stiamo creando una disciplina tipica nuova, che si ricollega ad altre discipline, per esempio quella in materia di licenze di rivendita di prodotti di monopolio, dove la licenza è rilasciata dal Ministero sotto la Guardia di finanza. Senza dubbio lo onorevole Minio ha esperienza di grandi città, in cui il sindaco è una grande autorità molto lontana; se avesse esperienze più periferiche saprebbe che in alcuni comuni il sindaco non è capace di frenare la proliferazione delle torrefazioni, in quanto non sa negare le licenze, cosicché abbiamo frazioni di duecento o trecento abitanti con ben 25 torrefazioni di caffè. Perché addossare ai sindaci l'onere di dire di no a cittadini? Si tratta di una materia che lo Stato riserva a sé, che trova analogie con altre discipline. A mio avviso è inopportuno innovare. Prego quindi la Commissione di lasciare la disciplina delle licenze così com'è ipotizzata dal disegno di legge.

Mi sembra che alla proposizione rigida del terzo comma dell'onorevole Minio abbia già risposto l'onorevole Bonaiti. Non c'è dubbio che se mutassimo la discrezionalità attribuita alle intendenze in un dovere questa legge andrebbe oltre i propri limiti. Vorrei rilevare che vi è una miriade di persone che possono cadere nelle maglie di questa legge per una infinità di casi.

Se noi eliminassimo la discrezionalità, che è poi valutazione di merito circa l'entità, del resto, da parte dell'autorità, e per ogni tipo di infrazione applicassimo la revoca della licenza, creeremmo veramente un terremoto nel settore del caffè. Del resto molte azioni amministrative sono rimesse alla discrezionalità dell'autorità, che può essere il sindaco, la giunta provinciale amministrativa o, nel caso previsto, l'intendenza di finanza.

Circa l'opportunità di effettuare le registrazioni di carico e scarico giornalmente, il Senato non ha accolto tale disposizione in quanto si è reso conto che moltissimi negozianti sparsi in piccoli paesi con una vendita di caffè assai limitata non avrebbero potuto ottemperare a questa norma, per cui si è lasciato all'amministrazione, in sede di applicazione della legge, la possibilità di istaurare una certa graduatoria.

Circa l'emendamento all'articolo 18, preannunciato dall'onorevole Minio, tendente a sopprimere la *vacatio legis*, desidero far presente che il disegno di legge tende ad istaurare un nuovo meccanismo, che richiederà l'approntamento, da parte dell'amministrazione, di re-

gistri, bollette, marchi di Stato, sacchi di confezione. Non si è potuto predisporre nulla di tutto ciò prima che l'amministrazione non fosse sicura dell'approvazione del provvedimento. È chiaro che si può istaurare un nuovo capitolo di spesa per dotare i vari uffici dei materiali occorrenti, solo dopo che il Parlamento ha approvato il relativo disegno di legge. Quindi la *vacatio legis* di 120 giorni viene ad essere necessaria, e forse sarà anche insufficiente, se non si provvederà più che celermente all'approntamento del materiale richiesto dall'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorché decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresì munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffè predetti ad una o più delle seguenti lavorazioni:

- a) decaffeinizzazione dei caffè crudi;
- b) torrefazione dei caffè crudi;
- c) solubilizzazione dei caffè torrefatti;
- d) confezionamento dei caffè torrefatti;

Agli effetti della presente legge, fra i caffè torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati.

Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffè confezionato a norma dell'articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescolta al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescolta al pubblico, è consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda.

Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza.

Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffè detenuti dagli spe-

dizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Intendenza di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il Comando della guardia di finanza competente per territorio. La licenza ha validità quinquennale ed alla scadenza è rinnovabile.

Nella licenza deve essere indicata l'attività che l'impresa svolge, nonché l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffè che può esservi prodotto.

Il rilascio della licenza può essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto.

La licenza può essere sospesa dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione è definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Intendente di finanza può altresì procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva.

L'onorevole Minio ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 2:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:* La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il Comando della guardia di finanza competente per il territorio e il sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda. La licenza ha validità quinquennale ed alla scadenza è rinnovabile »;

« *Sostituire il terzo comma con i seguenti:* Non è concessa la licenza qualora il titolare dell'azienda abbia commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale costituenti delitto.

La licenza non è altresì rilasciata quando il richiedente si è reso colpevole di violazione delle leggi sulle imposte dirette mediante presentazione di dichiarazione il cui reddito sia inferiore di almeno un terzo a quello accertato dal competente ufficio tributario.

Nei casi suddetti la licenza non è altresì rilasciata al coniuge del richiedente.

La licenza è del pari negata a chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3, n. 1, del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio »;

« *Sostituire il quarto comma con il seguente:* La licenza è revocata dall'Intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale e fiscale costituente delitto. La licenza è altresì revocata se l'infrazione è definita in via amministrativa ai sensi delle vigenti disposizioni. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta l'esclusione definitiva dal rilascio di altra licenza della stessa specie; si applica inoltre la norma di cui al secondo capoverso del terzo comma ».

Prego l'onorevole Minio di voler illustrare il primo emendamento.

MINIO. Innanzitutto desidero prendere atto con piacere che l'onorevole Sottosegretario, che nella seduta precedente sembrava irritato nei nostri confronti, ha riconosciuto che da parte nostra non vi è stata alcuna intenzione di sabotare il disegno di legge. Siamo d'accordo circa l'opportunità di reprimere il contrabbando e siamo d'accordo sul principio che ispira la legge.

Gli emendamenti da me presentati non tendono ad ostacolare l'applicazione di una maggiore severità nei confronti del contrabbando, che arreca gravi danni allo Stato ed è fonte di illeciti arricchimenti.

Circa l'emendamento al primo comma, mi rendo conto delle difficoltà che potrebbero incontrare i sindaci dei piccoli paesi, così a contatto con i cittadini e così soggetti a pressioni.

Dobbiamo comunque tener presente che in Italia vi è una inflazione di licenze e che ciò è una delle cause dell'enorme divario esistente tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al consumo. A questo proposito non ho mai condiviso l'opinione inversa che vuole che là dove maggiore è il numero dei negozi, maggiore è la concorrenza, a vantaggio del consumatore. Desidero ricordare che i primi responsabili del dilagare delle licenze di commercio non sono

i sindaci, i quali di regola si attengono al parere delle commissioni comunali, che sono in gran parte composte di commercianti, per cui di solito non sono di manica larga nel rilasciare nuove licenze. La causa dell'inflazione deriva dalle giunte provinciali amministrative, le quali, di regola, accolgono tutti i ricorsi presentati da coloro che si sono visti negare la licenza da parte del sindaco e della commissione comunale.

Desidero far presente che la necessità di sentire il parere del sindaco nasce anche dal fatto che il sindaco non è soltanto il capo dell'amministrazione locale, ma è anche un funzionario di Governo.

Tanto più nel caso delle società di cui parlava l'onorevole Sottosegretario, l'informazione del sindaco può essere utile, tenendo conto che le autorità governative quando vogliono un'informazione si rivolgono — almeno nei comuni dove non c'è l'autorità di pubblica sicurezza — al sindaco. A me sembra quindi che la dizione « sentito il sindaco » non sia in contrasto con lo spirito della legge, soprattutto nei casi in cui la revoca della licenza dà luogo a tentativi di aggirare l'ostacolo mediante costituzione di società fittizie.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come, ripeto, si tratta di un disegno di legge che trova analogia con la disciplina di altre licenze. L'informazione a mezzo della guardia di finanza è una via sperimentata che non ha mai dato luogo ad inconvenienti. L'inserire la dizione « sentito il sindaco » potrebbe dar luogo a motivi di remora. Ho accennato prima a quanto potrebbe accadere nei piccoli centri. Vorrei ora far notare che nelle grandi città dovrebbero passare diversi mesi prima della pronuncia del sindaco, mentre il comando espresso dall'intendente alla guardia di finanza è di esecuzione rapida. Pertanto invito la Commissione a lasciare il testo nella sua attuale formulazione.

RAFFAELLI. Vorrei fare una considerazione sulle ragioni di carattere generale e di principio che motivano la posizione dell'onorevole Sottosegretario. Egli invoca un'analogia con il sistema che presiede all'attribuzione delle licenze in materia di distribuzione dei generi di monopolio. Si tratta a mio avviso di un'analogia forzata, se non inesistente, poiché nel campo dei tabacchi ci troviamo in un regime di monopolio dello Stato. In sede di riforma generale e tributaria abbiamo da tempo proposto l'istituzione di alcuni monopoli fiscali, tra i quali quello per l'importazione del caffè; ciò farebbe cadere tutta la attuale situazione e determinerebbe quell'ana-

logia alla quale potremmo anche essere favorevoli. Ma se qui un'analogia va invocata, è quella relativa al regime generale della disciplina delle licenze. Le licenze di commercio in Italia sono disciplinate da due leggi, da una legge non anomala (quella del 1926) e da una legge anomala (quella del 1938); quest'ultima sottrae ai comuni la competenza in materia, a favore di certi gruppi monopolistici, per affidarla alle Camere di commercio (che non si sa se in base alla Costituzione debbano sopravvivere; di fatto sopravvivono da 20 anni). La regola comunque è che tale competenza è propria dei comuni.

L'emendamento proposto dall'onorevole Minio non pone tale questione, ma pone una questione di temperamento.

Come si può dare all'intendente di finanza il potere esclusivo di concedere o revocare licenze in materia di industria e commercio del caffè? Si tratta di un campo al di fuori della sua competenza, sul quale è richiamato in forza della sua generica attribuzione della tutela delle entrate dello Stato. Si tratta di una forzatura veramente macroscopica. L'onorevole Minio proponeva di evitare di fare una spoliazione, investendo di un parere preventivo l'autorità « normale », cioè il sindaco.

Quanto al previo « sentita la guardia di finanza per l'istruttoria », a tale riguardo si potrebbe aprire un capitolo. Vorrei solo rilevare che l'istruttoria della guardia di finanza per le licenze di rivendita di tabacchi normalmente si limita ad ascoltare il parere di colui che ha la rivendita di tabacchi più vicina, parere che è naturalmente negativo; così la guardia di finanza riferisce che vi sono opposizioni ostative al rilascio di una nuova licenza di rivendita dei tabacchi. Non vorrei che tale forma di istruttoria si riproducesse per quanto concerne le torrefazioni. L'emendamento Minio, che obbliga a sentire un'autorità elettiva generale, con maggiore responsabilità di quella di una guardia di finanza (si tratta infatti di responsabilità periodica, elettiva ecc.), rappresenta un temperamento che ritengo non possa essere disatteso dal Governo.

Mi sembra che l'unico argomento sostanziale portato dal Sottosegretario sia quello secondo cui la legge deve tornare al Senato. Se l'istituzione costituzionale bicamerale dev'essere invocata solo come ostacolo, non sono più d'accordo. Si può invocare la conseguente perdita di tempo; ma, colleghi della maggioranza, il tempo è nelle vostre mani. Questo disegno di legge è stato presentato più di un anno fa, è stato approvato recentemente dal Senato, ed ora diventa tanto urgente da non

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

permettere più neppure la rilettura, cioè uno spazio di tempo di 10 o 15 giorni.

Mi permetto quindi di insistere, sia pure sommessamente, al fine di evitare di creare un'ulteriore grave anomalia, affidando poteri di questo genere all'intendente di finanza, al di fuori di ogni possibile controllo o garanzia.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei precisare che il fatto del rinvio del disegno di legge al Senato non è stato da me invocato come argomento principale, ma solo secondario.

Sono d'accordo che l'analogia da me invocata è un'analogia impropria; del resto ho parlato di analogia, non di identità. È vero per altro che qualche cosa nel sistema del monopolio dei tabacchi ci si richiama all'attenzione, anche perché ivi l'amministrazione finanziaria è già preparata.

La vera eccezione nei confronti del disegno di legge sta nel fatto che si intende sottrarre all'autorità del sindaco e della Giunta provinciale amministrativa la competenza in ordine alla concessione di queste licenze. Questo è il punto veramente nuovo.

Per tutelare gli interessi dell'erario, in considerazione di ciò che è avvenuto, si riporta la concessione di questa nuova licenza all'autorità dell'intendenza di finanza.

Per questi motivi prego la Commissione di non voler accogliere l'emendamento dell'onorevole Minio.

PRESIDENTE. Onorevole Minio, insiste nel mantenimento dell'emendamento al primo comma?

MINIO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Minio sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, che è del seguente tenore:

« La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentiti il Comando della guardia di finanza competente per il territorio e il sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda. La licenza ha validità quinquennale ed alla scadenza è rinnovabile ».

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dall'onorevole Minio e di cui do nuovamente lettura e che prego lo onorevole Minio di voler illustrare:

« Sostituire il terzo comma con i seguenti: Non è concessa la licenza qualora il titolare

dell'azienda abbia commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale costituenti delitto.

La licenza non è altresì rilasciata quando il richiedente si è reso colpevole di violazione delle leggi sulle proposte dirette mediante presentazione di dichiarazione il cui reddito sia inferiore di almeno un terzo a quello accertato dal competente ufficio tributario.

Nei casi suddetti la licenza non è altresì rilasciata al coniuge del richiedente.

La licenza è del pari negata a chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3, n. 1, del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio ».

MINIO. Desidero ricordare che nel terzo comma, oltre alla questione della facoltà, è aggiunto un riferimento ad una norma generale della quale non si può fare a meno.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che in fondo la modifica essenziale del provvedimento consiste nel sottrarre all'autorità normalmente competente la facoltà per il rilascio delle licenze in favore di un'altra autorità, cioè dell'Intendenza di finanza.

Tuttavia non bisogna dimenticare che questa materia rientra nella legge generale che regola l'attività commerciale e il rilascio delle licenze. Il mio emendamento tra l'altro prevede che la licenza venga negata a chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3, n. 1, del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio. Questa è una norma in relazione con la legge di pubblica sicurezza, la quale prevede che non si possono rilasciare licenze commerciali a chi è stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo. Quando i comuni ricevono domande per il rilascio di licenze di commercio devono chiedere agli uffici giudiziari il certificato penale di coloro che avanzano tale richiesta.

Ora nel provvedimento in esame si arriva al punto di prescindere, nel rilascio delle licenze, da una condizione tassativa per tutti coloro che desiderano aprire un negozio, condizione prevista dalla legge generale del 1926, con riferimento particolare alla legge di pubblica sicurezza.

Questa norma è tassativa per tutti e la presentazione di un certificato penale non pulito impedisce al sindaco di rilasciare la licenza. Ora invece la facoltà dell'intendenza di finanza diventa talmente ampia da derogare per il

rilascio di licenze dalla legge generale sulla disciplina del commercio.

Ho voluto inoltre introdurre nel mio emendamento, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, una disposizione per cui, tra l'altro, la licenza non deve essere rilasciata quando il richiedente si sia reso colpevole di violazione delle leggi sulle imposte dirette mediante presentazione di dichiarazione il cui reddito sia inferiore di almeno un terzo a quello accertato dal competente ufficio tributario. Se non venisse accettato questo principio, a mio parere, sarebbe inutile far riferimento nella relazione al disegno di legge a prove di onestà, moralità e serietà da parte di coloro che aspirano al rilascio della licenza. Vorrei ricordare che l'onestà e la serietà non consistono solo nei rapporti tra cittadini, ma dovrebbero concretizzarsi anche nei rapporti tra cittadino e Stato, come avviene nei paesi anglosassoni.

A parte queste considerazioni, ribadisco che è errato da parte dell'onorevole Sottosegretario non voler accogliere il riferimento alla norma generale per il rilascio di licenze di commercio di cui ho fatto cenno e che a sua volta si riferisce ad una legge di pubblica sicurezza.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento sostitutivo del terzo comma ha diversi aspetti. Un aspetto è relativo all'obbligo, non più alla facoltà, da parte dell'Intendenza di finanza di non concedere la licenza qualora il titolare dell'azienda abbia commesso un'infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale.

Per quanto concerne questo aspetto ritengo di aver già risposto e mi richiamo anche a quanto osservato dall'onorevole Bonaiti in sede di discussione generale.

Quanto al secondo capoverso che recita: « La licenza non è altresì rilasciata quando il richiedente si è reso colpevole di violazione delle leggi sulle imposte dirette mediante presentazione di dichiarazioni il cui reddito sia inferiore di almeno un terzo a quello accertato dal competente ufficio tributario », vorrei rilevare l'inopportunità di legare l'imposizione di imposte dirette a una serie di reati che sorgono nei confronti della legge doganale. Inoltre abbiamo ragione di temere molto dalla dizione di questo emendamento. Infatti la dizione « a quello accertato » porta fatalmente a chiederoci che cosa sia l'accertamento.

MINIO. Potremmo sostituire il termine « accertato » con il termine « definito ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il termine « definito » è usabile

dopo quattro anni (ed anche di più con le proroghe) dal momento in cui è insorta la condizione d'imposizione.

Quindi, onorevole Minio, non posso accettare l'emendamento, per ragioni pratiche e giuridiche.

Quanto all'ultimo modifica, che richiama la disciplina del commercio in riferimento alla legge di pubblica sicurezza, si tratta di un tema nuovo che richiederebbe un ulteriore approfondimento. Comunque nulla si toglie alla legislazione esistente; semmai si prevede un aggravio. Cioè le condizioni per avere la licenza (tra le quali il certificato penale pulito) rimangono ferme. Tuttavia, onorevole Minio, nelle norme di applicazione richiameremo, in quanto compatibili, le leggi che ella cita con riferimento all'autorità di pubblica sicurezza, in quanto non intendiamo né sostituirle né abrogarle.

MINIO. In seguito alle osservazioni dell'onorevole Sottosegretario ritiro la parte dell'emendamento che si riferisce ai rapporti fiscali. Quanto all'ultima parte dell'emendamento, per evitare di modificare il disegno di legge ritardandone l'iter sarà sufficiente un'assicurazione del Sottosegretario, in base alla quale l'intendente di finanza non potrà prescindere, nel valutare l'opportunità di concedere licenze, dalle condizioni generali che regolano il rilascio delle licenze. Si eviterà così di creare sperequazioni tra diversi settori del commercio, per alcuni dei quali è già richiesta la presentazione del certificato penale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Do ampia assicurazione alla Commissione che nelle norme che detteremo agli intendenti di finanza circa l'istruzione di queste pratiche richiameremo, in quanto compatibili, anche le norme cui fa riferimento l'onorevole Minio.

PRESIDENTE. L'onorevole Minio ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 2: « La licenza è revocata dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso un'infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale e fiscale costituente delitto. La licenza è altresì revocata se l'infrazione è definita in via amministrativa ai sensi delle vigenti disposizioni. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta l'esclusione definitiva dal rilascio di altra licenza della stessa specie; si applica inoltre la norma di cui al secondo capoverso del terzo comma ».

MINIO. Ritiro questo emendamento.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli seguenti, fino all'articolo 18, non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Le imprese soggette alla disciplina della licenza a norma dell'articolo 1 sono anche obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, nel quale devono essere registrati i movimenti dei caffè custoditi, lavorati o confezionati.

(È approvato).

ART. 4.

In tutto il territorio della Repubblica i caffè crudi nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, non possono circolare se non sono scortati da bolletta di legittimazione. Sono tuttavia esonerati dalla scorta della bolletta di legittimazione i quantitativi non superiori a cinque chilogrammi, da chiunque trasportati o fatti circolare al solo scopo di consumo personale o familiare, o per campioni commerciali di cui all'articolo 1.

La bolletta di legittimazione deve indicare: la qualità e il peso lordo del prodotto; il numero, il tipo ed i contrassegni dei recipienti in cui è contenuto; il cognome, il nome e l'indirizzo sia del mittente che del destinatario. Se il trasporto avviene per via ordinaria, la bolletta deve anche indicare: il nominativo del vettore o di colui che esegue il trasporto; il numero di targa o di matricola del veicolo; l'itinerario di massima da seguire, nei soli casi di trasporto intercomunale; il termine entro il quale la merce deve giungere a destinazione. Qualora il viaggio per via ordinaria debba essere interrotto per causa di forza maggiore, detto termine può essere prorogato dal più vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri.

La bolletta di legittimazione deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo. All'arrivo, deve essere consegnata al destinatario del carico, il quale ne rilascia ricevuta; prima della consegna della merce e della bolletta, l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, appo-

nendovi la propria firma e la data, che il trasporto è avvenuto.

Il destinatario del carico, che sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, deve allegare la bolletta di legittimazione al registro stesso a giustificazione dell'introduzione della corrispondente partita di prodotto. In ogni altro caso, il destinatario del carico deve custodire la bolletta di legittimazione per tutto il periodo di detenzione della merce e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del rilascio per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo.

Se il mittente della merce è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, lo scarico della partita nel registro stesso deve essere completato con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione emessa per il trasferimento.

La bolletta di legittimazione può essere emessa a cura del mittente del carico che abbia ottenuto una speciale autorizzazione dall'Intendente di finanza. In tal caso la bolletta stessa deve essere vidimata, prima che abbia inizio il trasporto, da uno degli Uffici o Comandi di cui all'articolo 5, i quali debbono annotare in apposito registro gli estremi della bolletta vidimata.

(È approvato).

ART. 5.

In caso di trasferimento da effettuarsi subito dopo la nazionalizzazione, al rilascio o alla vidimazione della bolletta di legittimazione provvede l'ufficio doganale, contemporaneamente all'emissione della bolletta di importazione; in ogni altro caso provvede il comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di partenza del trasporto.

Il Ministro delle finanze può stabilire, di intesa con gli altri Ministri interessati, che la bolletta di legittimazione venga rilasciata o vidimata da altri pubblici uffici.

Le bollette di legittimazione, composte di matrice, figlia e due riscontri, sono staccate da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto. Uno dei riscontri è trasmesso dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al rilascio o alla vidimazione al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di destinazione del trasporto; l'altro riscontro, da utilizzarsi

solo nel caso in cui la bolletta è rilasciata o vidimata a norma del secondo comma, è trasmesso al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il Comune di emissione.

(È approvato).

ART. 6.

I caffè torrefatti nazionalizzati, ancorché decaffeinizzati, possono essere trasportati liberamente nel territorio della Repubblica solo in confezioni ciascuna di peso non superiore ai cinque chilogrammi, anche se raggruppati in altri imballaggi. L'involucro o recipiente di ciascuna confezione, con le modalità stabilite dal Ministro delle finanze deve essere sigillato o chiuso a macchina, in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura, e su di esso deve essere riportata l'indicazione della ditta o ragione sociale, o denominazione sociale dell'impresa confezionatrice, nonché gli estremi della relativa licenza di esercizio di cui all'articolo 1.

Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

(È approvato).

ART. 7.

Chiunque detiene, ancorché inutilizzati, apparecchi meccanici o macchinari atti alla torrefazione od alla decaffeizzazione dei caffè torrefatti, ovvero parti essenziali di detti apparecchi e macchinari, deve farne denuncia al Comando della guardia di finanza competente per territorio, indicando il luogo ove essi sono custoditi. Gli eventuali trasferimenti in altra località, ovvero la loro distruzione, devono essere notificati ai Comandi interessati entro dieci giorni.

Sono esentati dalla denuncia i detentori di piccoli apparecchi di torrefazione per uso familiare o professionale per l'assaggio dei campioni commerciali.

(È approvato).

ART. 8.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, determinerà i modelli da adottare per le bollette di legittimazione e per i registri di carico e scarico e prescriverà le modalità per la compilazione delle bollette e per la tenuta dei registri medesi-

mi e stabilirà le differenze di peso dei caffè attribuibili a cause naturali.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di cui all'articolo 1, primo comma, sono tenuti a denunciare al Comando della guardia di finanza competente per territorio le giacenze, alla data stessa, di caffè soggetto a disciplina, che costituiranno il primo carico del registro di carico e scarico.

I quantitativi di caffè non denunciati entro il termine predetto saranno considerati illegittimamente introdotti, agli effetti dell'articolo 11.

Le partite di caffè viaggianti alla data di entrata in vigore della presente legge possono proseguire fino a destinazione senza la scorta della bolletta di legittimazione; tuttavia, se il trasporto avviene per via ordinaria, esso deve giungere a destinazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data predetta.

(È approvato).

ART. 9.

Le infrazioni alle norme di cui ai precedenti articoli rientrano fra le violazioni alle leggi finanziarie, ai sensi e per gli effetti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(È approvato).

ART. 10.

Chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza è punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonché con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

(È approvato).

ART. 11.

Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffè la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonché con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

(È approvato).

ART. 12.

Chiunque trasporta o fa comunque circolare caffè senza bolletta di legittimazione nei casi in cui essa è prescritta, ovvero con bolletta valida solo per una parte del carico, ovvero con bolletta il cui termine di validità sia scaduto, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonché con la multa pari o lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè abusivamente trasportato o fatto circolare. In ogni caso di multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Le pene di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di chi trasporta o fa comunque circolare caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, qualora i relativi involucri, recipienti o imballaggi risultino contraffatti o comunque abusivamente utilizzati.

(È approvato).

ART. 13.

Nei casi previsti ai precedenti articoli 10, 11 e 12 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Per i mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

(È approvato).

ART. 14.

Per qualsiasi altro caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma primo, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(È approvato).

ART. 15.

In deroga a quanto stabilito dalla legge doganale, il contrabbando, consumato o tentato, avente per oggetto caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato, in quantità superiore a cinque chilogrammi è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonché con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo del prodotto che abbia formato oggetto del reato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Restano ferme le maggiori pene detentive previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato e per la recidiva nel contrabbando.

(È approvato).

ART. 16.

Alla gestione dei contesti relativi alle violazioni della presente legge nonché alla custodia e vendita delle cose sequestrate o confiscate provvedono i contabili delle dogane competenti per territorio, con le modalità previste dalle disposizioni in materia doganale.

Le somme riscosse per multe e ammende comminate ai sensi della presente legge ed i relativi proventi di confisca sono, dopo dedotte le spese, devolute per un quinto alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325. I rimanenti quattro quinti sono ripartiti fra l'Erario e gli altri aventi diritto, secondo le disposizioni della legge doganale.

(È approvato).

ART. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 15 sono stabilite in deroga all'articolo 24 del Codice penale; quelle degli articoli 13, primo comma, 14 e 16 sono stabilite in deroga rispettivamente all'articolo 240, all'articolo 26 ed agli articoli 24 e 26 del predetto Codice.

(È approvato).

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'onorevole Minio ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 18:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

MINIO. Ho proposto questo emendamento spinto dalla preoccupazione che il periodo di 120 giorni possa consentire di eludere questa legge. Non ho sufficiente competenza tecnica per fissare un altro limite di tempo. Mi rimetto quindi al giudizio del Governo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Personalmente avrei ritenuto opportuno fissare un periodo più lungo, di 180 giorni. Il periodo stabilito di 120 giorni è appena sufficiente perché il Poligrafico prepari le bollette, le ditte interessate si attrezzino ecc.

MINIO. Ritiro l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del disegno di legge dianzi letto.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera G, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche (2824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1 lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

VESPIGNANI. Desidero fare un'osservazione preliminare che potrebbe condizionare lo svolgimento della discussione.

Vorrei rilevare che il disegno di legge, che si propone di integrare gli stanziamenti relativi alla corresponsione ai comuni di provvidenze per i danni provocati dalla grandine, fa riferimento solo alla legge 14 febbraio 1964, n. 38. Nel periodo intercorrente tra il 13 agosto 1960 e il 28 febbraio 1962, periodo di *vacatio legis*, la legge 25 gennaio 1962, n. 11, ha provveduto al finanziamento dei comuni solo per la rifusione dei danni e non per i mutui che i comuni avevano assunto per la copertura delle minori entrate fiscali. Con la legge 29 febbraio 1965, n. 1314, all'articolo 4, ultimo comma, si è provveduto a stabilire il principio, almeno teorico, secondo il quale i comuni hanno diritto al rimborso della quota di ammortamento dei mutui anche per il periodo di vacanza cui ho accennato. Senonché lo stanziamento previsto dalla legge n. 1314 è assolutamente insufficiente.

Secondo noi sarebbe opportuno che il Governo, il quale certamente conosce attraverso la ragioneria generale dello Stato e attraverso

la direzione generale della Cassa depositi e prestiti l'effettiva entità delle richieste dei comuni per il periodo 13 agosto 1960-28 febbraio 1962, esaminare la possibilità di provvedere contemporaneamente non solo alle carenze della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ma anche alle carenze della legge 25 gennaio 1962, n. 11, integrando il disegno di legge al nostro esame.

In ogni caso chiediamo che il Governo assuma un impegno preciso in questo senso e siamo pertanto favorevoli al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore » (Approvato dal Senato) (3032):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 12,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO